





RACCOMANDATA MEZZO PEC

Belluno, 18 Agosto 2024

A S.E. PREFETTO DI PESCARA protocollo.pref.pe@pec.interno.it

SEZIONE POLIZIA STRADALE PESCARA AL SIG. DIRIGENTE dipps.215.0200@pecps.poliziadistato.it

COMUNE DI MANOPPELLO (PE) AL SIG. SINDACO pro tempore - DE LUCA GIORGIO comunemanoppelloprotocollo@legalmail.it

PRESENTATO DA:

ALTVELOX - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, in forma abbreviata "ALTVELOX" – C.F. 93064060259 - Registrata al N. 35 Serie 3 – con sede in Belluno (BL) – CAP 32100 – Via Del Boscon 175 – Pec: altvelox@legalmail.it in persona del Presidente pro tempore Gianantonio Sottile Cervini, con l'aiuto ed indicazioni di Consulenti Legali, Tecnici, Collaboratori ed esperti in materia, attesa la propria finalità di tutela dei diritti e degli interessi di consumatori e utenti come definiti nel proprio statuto. Si dichiara di voler ricevere tutti i futuri avvisi, comunicazioni e notifiche ai fini della presente procedura all'indirizzo pec - altvelox@legalmail.it

- 1. Il Comune di Manoppello (PE), persiste ad utilizzare il rilevatore della velocità a danno degli utenti installato sulla S.S.5 al Km.nei pressi di un semaforo e dopo una curva al Km.209+400 circa e ciò viene confermato dal numero di sanzioni che i cittadini ci continuano ad inoltrare, alcune delle quali saranno impugnate con ricorsi amministrativi.
- Il rilevatore di tipo fisso VELOCAR EnVES EVO MVD utilizzato dal Comune di Manoppello (PE), risulta meramente approvato da alcune differenti determine emesse negli anni dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti tra cui la n.0000183 del 01.06.2020.







RICORDATO CHE:

- A. Con recente **ordinanza n. 10505/2024 del 18.04.2024 la Corte di Cassazione** ha sancito l'illegittimità delle apparecchiature elettroniche per il rilevamento delle velocità, prive di "omologazione" ai sensi dell'art. 142, comma 6 del Codice della Strada, con la sola approvazione rilasciata dal M.I.T. per poter acquisire la "fonte di prova" strumentale da potersi utilizzare dalla P.A. ai fini sanzionatori.
- B. La Corte di Cassazione con nuova ordinanza 19732/2024 del 17.07.2024 ha ribadito che: "... non risulta sufficiente che il medesimo (ndr autovelox) risulti omologato, dovendo il giudice di merito verificare l'esistenza della prova della successiva taratura periodica, prova che deve essere fornita dall'Amministrazione che ha contestato l'infrazione".... "detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazione di omologazione e conformità" ... "prova di esecuzione delle verifiche che non è ricavabile dal verbale di contravvenzione" e che, solo quando fornita, potrebbe essere contestata dal ricorrente.
- C. In riferimento alle fonti di diritto va ribadito che, nell'iter delineato dal legislatore volto a garantire la legalità degli strumenti elettronici in parola, meglio conosciuti come "autovelox", il criterio gerarchico delle fonti di diritto a cui devono attenersi tutti coloro che operano nella filiera progettuale, costruttiva, e commerciale del prodotto nonché gli organi istituzionali preposti alla attuazione e osservanza della legge, alla verifica e attestazione di conformità e rispondenza degli autovelox alle disposizioni di legge vigenti in materia, al fine di garantirne la corretta funzionalità e fruibilità per scopi legali e garantire la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientrante tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato;
- D. Con sentenze n. 277/2007, n. 223/2010 e, molto più incisiva, n. 113/2015, la **Corte Costituzionale**, facendo espresso riferimento alla Legge 273/1991, ha inteso inquadrare e inserire gli "autovelox" nell'alveo degli "**strumenti metrici legali**" come tali soggetti a specifico e rigoroso iter normativo, al fine di assicurare affidabilità e certezza dei dati di misura ad essi riconducibili, costituenti "**prova legale**" irripetibile e avente fede privilegiata, qualora utilizzata dalla P.A. ai fini sanzionatori ex Art. 142, comma 6 del C.D.S..







E. Dalle fonti normative richiamate dalla Corte Costituzionale in sentenza 113/2015 si evince il corretto ed inderogabile inquadramento normativo che disciplina e regolamenta in Italia fabbricazione, commercializzazione, approvazione, omologazione ed utilizzo degli strumenti autovelox.

LETTO CHE:

Il Sindaco di Manoppello, a seguito di sentenza sfavorevole del Giudice di Pace di Pescara che ha annullato sanzione emessa dalla sua P.A. in quanto l'apparecchio elettronico utilizzato è risultato privo di "debita omologazione" ha dichiarato che: "Nessun apparecchio in Italia è omologato"

RICORDATO CHE:

L'inosservanza delle disposizioni contenute nelle fonti normative nel dettaglio richiamate integrano appieno gravi violazioni dei canoni generali del Diritto amministrativo, in quanto fonte di vizi patologici quali: violazione del principio gerarchico delle fonti di diritto, violazione dei principi generali di legalità, violazione e falsa applicazione di legge, omissione in atti di ufficio, eccesso di potere, ingiustizia manifesta, errata validazione ministeriale di apparecchiature ai fini di commercializzazione per utilizzo metrico in palese carenza delle procedure di prima verifica e legalizzazione avallate con DM MISE;

I richiamati elementi di diritto caducano, senza possibilità di remissione alcuna, le procedure di rilevamento strumentale della velocità attuate ai fini sanzionatori ex art. 142, comma 6 C.d.S. a danno degli utenti della strada, mediante utilizzo di apparecchiature di misura prive dei requisiti metrici e funzionali richiesti per legge, relegando l'attività di P.A. nella categoria della nullità risultando inefficace e improduttiva di qualsivoglia effetto giuridico opponibile e vincolante;

Le conseguenze sul piano amministrativo, civilistico e penale, implicano e comportano condotte censurabili riconducibili e imputabili alle ditte costruttrici come anche alle Istituzioni apicali e periferiche, come anche alle varie amministrazioni locali direttamente e indirettamente coinvolte in questa situazione di rilevata greve e contestata illegalità che, stante al mancata adozione di misure precauzionali e protettive seppur necessarie e richieste, impongono a codesta associazione di







procedere con opportuna e doverosa denuncia affinché venga ripristinata lo stato di legalità che si ritiene oggettivamente violato e compromesso.

INVITA E DIFFIDA

1. Il Sindaco Comune Manoppello (PE) a volere sospendere con effetto immediato i controlli elettronici delle velocità e contestuali procedure sanzionatorie a mezzo di "autovelox" non debitamente omologato.

2. **S.E. il Prefetto di Pescara**, ad intervenire con effetto immediato sospendendo l'autorizzazione di predetto rilevatore elettronico fruito dal Comune di Manoppello (PE) in chiara ed inequivocabile violazione di legge, anche ma non solo, per la questione tecnica della assenza di "debita omologazione" ma anche per l'assenza di un elevato tasso di incidentalità e altresì dell'assenza requisiti minimi della strada in cui è stato installato.

3. Il Dirigente della Polizia Stradale di Pescara (competente per territorio) ad intervenire per quanto in sua competenza volendo revocare con effetto immediato l'autorizzazione al Comune di Manoppello (PE) rivedendo la propria relazione con cui ha espresso parere favorevole alla installazione ed uso del rilevatore qui contestato.

Si resta in fiduciosa attesa di ricevere riscontro alla presente **entro e non oltre 48 ore** dal ricevimento, salvo valutare ogni successiva azione anche in sede penale al fine di tutelare gli utenti della strada ingiustamente sanzionati.

Si rimane in attesa di un cortese quanto urgente riscontro.

Distinti saluti.

ALTVELOX ASSOCIATIONE NAZIONALE TUTELA OTHNTI DELLA STRADA Il Presidente protempore Gianantonio Sottile